

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO —
AFFARI INTERNI E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

61.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE NELLO BALESTRACCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		CODRIGNANI GIANCARLA	3, 4, 8
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3	9, 10, 11, 14, 16, 20, 21	
		22, 23, 26, 34, 35, 37, 38	
Sull'ordine dei lavori:		GUALANDI ENRICO ..	8, 11, 13, 17, 20, 30, 35, 36
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3	LA RUSSA VINCENZO, <i>Relatore</i>	4, 5, 7, 10, 11
		13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31	
Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (3641);		33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41	
LABRIOLA: Norme sul soggiorno degli stra- nieri in Italia (33)	3	PAVAN ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>l'interno</i>	5, 7, 10
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	11, 13, 14, 16, 18, 19, 20	
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17		23, 24, 27, 29, 31, 32, 33	
18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28		34, 35, 36, 37, 38, 40, 41	
BALESTRACCI NELLO, <i>Presidente</i>	4, 9, 10	PETROCELLI EDILIO	8, 23, 26
17, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33		27, 28, 29, 31, 32	
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41		33, 34, 38, 39, 40	
		SCARAMUCCI GUAITINI ALBA	15
		SERVELLO FRANCESCO	5, 6, 8, 15, 16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Levi Baldini e Mastella sono sostituiti rispettivamente dai deputati Codrignani e Foschi.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Informo che il presidente del CONI, Franco Carraro, non può intervenire all'audizione convocata per le ore 12 per motivi di salute e che il ministro del turismo e dello spettacolo Nicola Capria mi ha comunicato di ritenere opportuno rinviare conseguentemente la propria audizione.

Assicuro per altro che solleciterò entrambi, affinché le due audizioni possano aver luogo già nella prossima settimana.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (3641) e della proposta di legge Labriola: Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia (33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

del disegno di legge: « Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Labriola: « Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia ».

GIANCARLA CODRIGNANI. Signor presidente, poiché l'ultima riunione della Commissione era stata alquanto tempestosa, discutendo a proposito del rapporto fra il provvedimento relativo ai lavoratori stranieri in dirittura di arrivo presso la XIII Commissione lavoro ed il provvedimento sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri all'esame della nostra Commissione, si giunse alla determinazione di sospendere la seduta, permettendo ad alcuni colleghi di partecipare ai lavori della XIII Commissione. Successivamente, sono stati avviati incontri informali tra i membri della nostra Commissione per superare le difficoltà e per evitare contrapposizioni sterili, in maniera di pervenire il più rapidamente possibile ad una convocazione formale della Commissione. Nell'ambito di tali contatti informali è emersa l'opportunità di vedersi con funzionari del Ministero per effettuare determinate verifiche, ma sempre in modo informale. Nella giornata di mercoledì scorso, una organizzazione che si occupa di lavoratori stranieri mi ha chiesto cosa sarebbe successo nella mattinata a proposito del provvedimento relativo all'ingresso ed al soggiorno: a quel punto ho fatto telefonare in Commissione e ho accertato che non era previsto alcun incontro. Ho saputo successivamente che invece l'incontro con i funzionari del Ministero dell'interno si era verificato. Desi-

dero chiarire che questo incontro non può non essere considerato informale e casuale ed in ogni caso non può rappresentare un anticipo dei nostri lavori.

La mia volontà è tutt'altro che polemica. Vorrei che fosse chiaro che la deliberazione degli emendamenti e la discussione del provvedimento inizierà in questo momento: se debbono essere ottenuti dei chiarimenti con i funzionari dei ministeri, ciò va fatto alla presenza dei rappresentanti di tutti i gruppi.

Chiedo una dichiarazione formale della presidenza nel senso che la discussione inizia in questo momento, dato che le informazioni che ho avuto non sono di questo tenore.

PRESIDENTE. È chiaro che tutti gli emendamenti saranno esaminati, come è sempre avvenuto. Lei chiede che tutti i gruppi siano presenti, ma se un gruppo non vuole esserlo, non possiamo obbligarlo.

GIANCARLA CODRIGNANI. Io ero presente nel palazzo di Montecitorio ed ho fatto telefonare per sapere se vi era una riunione: la risposta è stata negativa, per cui non ho partecipato. Deve essersi trattato quindi di un incontro totalmente casuale, avvenuto in questa aula, perché i lavori veri e propri iniziano in questo momento.

PRESIDENTE. Onorevole Codrignani, è certamente così, perché ora siamo in sede legislativa, mentre in precedenza abbiamo discusso del provvedimento solo in sede informale.

GIANCARLA CODRIGNANI. La ringrazio.

NELLO BALESTRACCI. Poiché siamo in sede legislativa, non vorrei che apparisse che alcune fasi del nostro lavoro procedano in maniera clandestina. Debbo pertanto precisare che tutte le riunioni del Comitato ristretto sono state convocate formalmente.

GIANCARLA CODRIGNANI. Io non mi riferisco alle sedute del Comitato ri-

stretto, bensì a quanto è avvenuto nella giornata di mercoledì scorso.

NELLO BALESTRACCI. Nella giornata di mercoledì è stata effettuata una ricognizione rispetto al lavoro svolto dal Comitato ristretto. Lei può certamente lamentare che non vi sia stata una convocazione formale di tale Comitato perché non si è trattato di una riunione formale, però tutti i precedenti lavori dello stesso sono stati normalmente seguiti dai colleghi. Forse lei aveva altri impegni, ma precedentemente le riunioni del Comitato ristretto sono state regolarmente convocate e tutti i gruppi che hanno voluto farlo vi hanno partecipato.

GIANCARLA CODRIGNANI. In quel caso avevo comunicato per iscritto che non avrei partecipato.

NELLO BALESTRACCI. In definitiva, ci troviamo d'accordo sul fatto che il modo di procedere è stato corretto.

PRESIDENTE. Il modo di procedere è stato senz'altro corretto.

GIANCARLA CODRIGNANI. È importante dare atto che nella giornata di mercoledì scorso non vi è stata alcuna riunione formale.

PRESIDENTE. Assicuro che l'esame dell'articolato non è ancora cominciato e che comunque saranno esaminati e votati tutti gli emendamenti presentati.

VINCENZO LA RUSSA, Relatore. Prima di accingerci all'esame dell'articolato, ricordo che il Comitato ristretto aveva compiuto i suoi lavori con la presentazione di alcuni emendamenti ed a questi altri se ne sono aggiunti. Premesso che saranno tutti esaminati con estrema attenzione, posso già anticipare che nella mia qualità di relatore esprimerò parere favorevole su gran parte degli emendamenti preannunciati. Ritengo pertanto che si possa passare all'esame degli articoli.

FRANCESCO SERVELLO. Signor presidente, dal momento che desidererei svolgere talune osservazioni, vorrei sapere se ciò mi è consentito, essendosi ancora in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, la discussione sulle linee generali è ancora in corso, ma credo che ella possa ugualmente esprimere le sue osservazioni nel corso dell'esame dell'articolato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione da me svolta, se non invitare la Commissione ad un sollecito esame del disegno di legge n. 3641 che, nella mia qualità di relatore, propongo di assumere come testo-base.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alla richiesta del relatore, auspicando una sollecita approvazione del testo in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, desidero ricordare che, in relazione al parere condizionato espresso dalla I Commissione affari costituzionali, in data 18 dicembre 1986, tutte le votazioni odierne saranno effettuate in linea di principio, affinché la I Commissione medesima possa ulteriormente esaminare gli emendamenti che risulteranno approvati, nonché il testo del disegno di legge n. 3641 come modificato.

FRANCESCO SERVELLO. Signor presidente, mi sia consentito chiedere al relatore e al rappresentante del Governo se il provvedimento, approvato tempo fa, relativo alla regolamentazione dell'ingresso e del lavoro degli stranieri in Italia, già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, risulta

essere coordinato con quello al nostro esame.

Gradirei avere assicurazioni in merito dal relatore e dal Governo perché, a mio avviso, talune norme dei due provvedimenti risultano essere in contrasto tra loro.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. I due provvedimenti, a mio avviso, sono perfettamente coordinati ed esprimo l'auspicio che entrambi entrino in vigore nello stesso momento. Ciò è possibile in quanto il provvedimento relativo ai lavoratori stranieri approvato dalla XIII Commissione lavoro è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, ma non è ancora entrato in vigore. Faccio pertanto mia la proposta del senatore Pavan di procedere celermente nei nostri lavori.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con quanto affermato dal relatore, precisando che il provvedimento sui lavoratori stranieri al Senato è stato modificato in maniera di coordinarlo con il provvedimento all'esame di questa Commissione. Assicuro pertanto che il provvedimento già approvato è in sintonia con quello che la Commissione si accinge ad esaminare e con gli emendamenti che saranno proposti ai vari articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente e muniti di visto consolare, ove prescritto.

2. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni della presente legge.

4. Gli stranieri entrati nel territorio dello Stato a scopo di turismo devono presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per fare la dichiarazione di soggiorno ai fini del rilascio del relativo permesso, solo nel caso che intendano trattenersi in Italia per oltre trenta giorni. L'obbligo deve essere adempiuto entro il trentesimo giorno.

4. Gli stranieri entrati nel territorio dello Stato per motivi diversi dal turismo devono adempiere l'obbligo di cui al comma 3 entro il termine di otto giorni dal loro ingresso.

5. Il Ministro dell'interno, con proprio motivato provvedimento, può autorizzare in via eccezionale, il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato anche in deroga alle disposizioni della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, dopo la parola: consolare, la parola: diplomatico.

1. 1. PETROCELLI, GUALANDI, CONTI, SCARAMUCCI.

Al comma 1, aggiungere la frase:

La procedura non si applica nel caso di stranieri che intendano avvalersi della norma dell'articolo 10 della Costituzione.

1. 5. CODRIGNANI.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Gli stranieri extracomunitari che desiderano entrare in Italia per motivi di lavoro devono essere muniti del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3-ter. Gli stranieri entrati nel territorio dello Stato per ragioni diverse dal turismo e dal lavoro devono adempiere l'obbligo di cui al comma 3 entro il termine di otto giorni dal loro ingresso.

1. 2. IL RELATORE.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il visto d'ingresso può essere concesso anche dalle autorità di frontiera. In tal caso la sua validità non può essere superiore ai cinque giorni, ed è prorogabile solo da parte del Ministero degli affari esteri, o con autorizzazione dello stesso.

1. 3. TORELLI, PETROCELLI, GUALANDI.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Il Ministro dell'interno, con proprio motivato provvedimento, può autorizzare, in via eccezionale, il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale anche in deroga alle disposizioni della presente legge, ed in particolare per gli stranieri che godano del diritto d'asilo, degli apolidi e dei profughi.

1. 4. PETROCELLI, GUALANDI, CONTI.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

È garantita l'applicazione delle Convenzioni internazionali e delle disposizioni CEE in materia.

1. 6. CODRIGNANI.

All'emendamento 1. 2 del relatore è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, alla fine del comma 3-bis, la seguente frase: in conformità alle direttive previste da leggi vigenti in materia.

0. 1. 2. PETROCELLI, GUALANDI, CONTI.

FRANCESCO SERVELLO. In merito all'emendamento 1. 1 ritengo opportuno lasciare l'espressione già presente nella proposta di legge Labriola, dal momento che è da ritenersi più corretta l'indicazione « consolare », anziché « consolare diplomatico ».

Per quanto riguarda il subemendamento Petrocelli ed altri 0. 1. 2 all'emendamento del relatore 1. 2, debbo dire che

lo considero superfluo, poiché è chiaro che tutto ciò che è oggetto di questa normativa debba conformarsi alle disposizioni delle leggi vigenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 6, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, mi chiedo se sia legislativamente corretto riaffermare un principio generale di carattere giuridico, ovvero sia l'applicazione delle convenzioni internazionali e delle disposizioni CEE in materia.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento 1. 2, perché la norma proposta è già legge dello Stato, essendo contenuta nel primo comma dell'articolo 8 della legge De Michelis-Foschi.

Invito l'onorevole Petrocelli e gli altri presentatori a ritirare l'emendamento 1. 1, perché lo ritengo del tutto superfluo: l'aggettivo « consolare » viene sempre usato infatti in questa materia. È notorio che in questa materia ha competenza il personale consolare, mentre il regime diplomatico si riferisce alle ambasciate. L'uso di quell'aggettivo creerebbe in definitiva una inutile confusione.

L'emendamento Codrignani 1. 5 non appare di facile comprensione. Non si capisce infatti a quale procedura esso intenda riferirsi. D'altra parte, il richiamo che l'onorevole Codrignani fa all'articolo 10 della Costituzione è già presente nel comma 5, mentre vi è anche un riferimento nell'emendamento Petrocelli ed altri 1. 4. Per questi motivi, esprimo parere contrario all'emendamento.

Anche il subemendamento Petrocelli ed altri 0. 1. 2 andrebbe ritirato, essendo stato da me già ritirato l'emendamento 1. 2.

Per quanto riguarda l'emendamento Torelli ed altri 1. 3, non è possibile trattenerlo in una zona di transito lo straniero, in attesa del perfezionamento della pratica di visto; inoltre, per i paesi confinanti, il visto provvisorio è previsto da trattati bilaterali. È opportuno quindi che venga mantenuto il testo del disegno di

legge, per cui esprimo parere contrario all'emendamento in questione.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento Petrocelli ed altri 1. 4, invitando i colleghi a riformularlo nel modo seguente: « Il ministro dell'interno, con proprio motivato provvedimento, può autorizzare in via eccezionale il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale anche in deroga alle disposizioni vigenti. L'autorizzazione può essere rilasciata anche agli stranieri che intendono chiedere asilo ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, agli apolidi e ai profughi ».

Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento Codrignani 1. 6, proponendo però di inserirlo quale comma 6 dell'articolo 1.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con quanto ha sostenuto il relatore. In particolare, invito l'onorevole Petrocelli e gli altri presentatori a ritirare l'emendamento 1. 1, perché superfluo; esprimo parere contrario sull'emendamento Codrignani 1. 5 per le medesime ragioni espresse dal relatore; sono favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 1. 4 proposta dal relatore; invito l'onorevole Petrocelli a ritirare il subemendamento 0. 1. 2, essendo stato ritirato l'emendamento 1. 2 del relatore. Invito anch'io i presentatori a ritirare l'emendamento 1. 3, per le stesse ragioni già espresse dal relatore. Infine, esprimo parere favorevole all'emendamento 1. 6, aggiuntivo di un comma all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Vincenzo La Russa, ha presentato il seguente emendamento 0. 1. 4:

All'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Ministro dell'interno, con proprio motivato provvedimento, può autorizzare in via eccezionale, il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale anche in deroga alle disposizioni vigenti. L'autorizza-

zione può essere rilasciata anche agli stranieri che intendono chiedere asilo ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, agli apolidi e ai profughi.

FRANCESCO SERVELLO. Desidero esprimere qualche considerazione particolare sull'emendamento 1. 4, in cui contenuto è, a mio giudizio, particolarmente delicato.

Il Governo ha espresso parere favorevole alla riformulazione che del suddetto emendamento ha proposto il relatore. A me sembra invece che essa dia al Ministero dell'interno un potere discrezionale troppo ampio. Infatti, mentre l'espressione contenuta nell'emendamento Petrocelli ed altri riguardava particolarmente gli stranieri che godono del diritto d'asilo, e quindi gli apolidi ed i profughi, la dizione adottata dal relatore dà invece adito a margini di discrezionalità troppo ampi.

ENRICO GUALANDI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 1. 1 e 1. 3, nonché il subemendamento 0. 1. 2.

Per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento Petrocelli ed altri 1. 4, testé proposta dal relatore, ritengo che l'ultima parte potrebbe essere trasformata in un comma a sé e che più opportuno sarebbe sostituire la parola « può » con la parola « deve ». Eviteremmo così un concetto di discrezionalità non riconosciuto dall'articolo 10 della nostra Costituzione. Se dovesse essere accolto questo mio suggerimento, che mi accingo a formulare in una proposta subemendativa, credo che l'onorevole Codrignani potrebbe anche ritirare il suo emendamento 1. 5, il quale fa appunto esplicito riferimento alla norma prevista dall'articolo 10 della Costituzione.

EDILIO PETROCELLI. In effetti, l'ultimo comma dell'articolo 10 della Costituzione afferma testualmente: « Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite

dalla legge ». Dunque, la parola « può » non può essere usata, nel senso che si potrebbe derogare ad un diritto stabilito dalla Costituzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gualandi ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 0. 1. 4 del relatore:

Sostituire l'ultimo periodo dell'emendamento 0. 1. 4 con il seguente:

L'autorizzazione deve essere rilasciata anche agli stranieri che godono del diritto di asilo ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, agli apolidi e ai profughi.

0. 1. 4. 1.

GUALANDI.

GIANCARLA CODRIGNANI. Vorrei anch'io esprimere qualche considerazione sugli emendamenti presentati all'articolo 1, iniziando da quello Petrocelli ed altri 1. 1, che l'onorevole Gualandi ha dichiarato di ritirare. A mio avviso, invece, sarebbe opportuno mantenerlo perché in taluni casi si deve distinguere tra visto consolare e visto diplomatico.

Penso ad esempio al caso recente di un delegato delle Nazioni Unite di una delle commissioni internazionali etiopiche che si è rifugiato in Svezia: evidentemente questi aveva un documento diplomatico e non consolare. Si tratta comunque di particolari che vedranno i colleghi che hanno proposto gli emendamenti.

Mi auguro che tutti i colleghi conoscano il contenuto dell'emendamento 1. 5, che recepisce uno dei più significativi articoli della nostra Costituzione. Il testo approvato dai costituenti è tale perché molti di essi uscivano da un periodo in cui erano stati rifugiati politici e avevano chiesto il diritto d'asilo in molti paesi, senza reciprocità, con una delle forme più estensive che si conoscono nella giurisprudenza internazionale. Siccome per le autorità di pubblica sicurezza e per i funzionari della medesima la Costituzione è qualcosa che assomiglia alla tecnologia, credo che valga la pena

che la previsione legislativa specifichi con precisione il riferimento all'articolo 10. Forse il mio testo è relativamente schematico, ma va precisato in termini di regolamentazione di un diritto garantito dalla Costituzione e sottolineato con una enfasi particolare dai costituenti.

È vergognoso che a distanza di quarant'anni questo principio costituzionale non sia stato attuato!

PRESIDENTE. Non usi certe espressioni, onorevole Codrignani!

GIANCARLA CODRIGNANI. È una vergogna per tutte le parti politiche: non è un'accusa che rivolgo contro qualcuno, perché mi assumo la responsabilità anche per quanto riguarda il mio gruppo.

Abbiamo letto sui giornali che si è svolta in questi giorni la vicenda del giovane iraniano che è rientrato nel suo paese dopo aver espresso un consenso di cui nessuno di noi, francamente, è in grado di garantire la spontaneità. In ogni caso, nella vicenda si è dovuta interporre la mediazione del delegato italiano al commissariato, perché il Governo italiano non aveva titolo per accogliere la richiesta di asilo, visto che l'Italia non ha neppure ritirato la riserva geografica della convenzione di Ginevra sui rifugiati. Queste sono le ragioni per le quali ho usato un sostantivo pesante, che ribadisco.

PRESIDENTE. Fa male a ribadirlo! Si usano sempre parole diverse, come fanno l'onorevole Gualandi e tutti i membri del gruppo comunista!

GIANCARLA CODRIGNANI. Ritengo che sia più grave dire che per la mancata normazione di principi come quelli sanciti nell'articolo 10 della Costituzione si va contro i diritti umani: secondo me, adottare questa formula è più grave che non usare quella precedente. In casi del genere si trova in grosso imbarazzo anche il Governo, il quale, di fronte alla rappresentanza diplomatica del paese di residenza della persona che chiede asilo politico, ha davanti a sé l'ostacolo di non avere una norma che consenta, nell'am-

bito del diritto, di sostenere le possibilità di un richiedente asilo politico per soggiornare nel nostro territorio.

Se l'espressione è sembrata alquanto pesante, chiedo scusa, ma ribadisco che per un paese come il nostro, che ha una Costituzione che sottolinea con tanta enfasi i diritti di coloro i quali non godono nel loro paese di certe libertà, il non aver approvato una norma che disciplini queste situazioni, è particolarmente grave. Mi sembra anzi che definire ciò con la ricchezza di termini con cui ho dovuto esplicitarlo per chiarimento aggravi il giudizio. Indipendentemente dalla formula da me proposta, che può essere — lo riconosco — schematica, credo che debba essere approvata una norma che sancisca un dovere e non un potere, questo anche per aiutare il Governo a risolvere alcuni problemi che sono particolarmente delicati. Anche di fronte ad episodi come quello che si è verificato in questi giorni tra il Governo italiano e quello iraniano, indubbiamente il nostro Governo va aiutato anche attraverso strumenti legislativi: non va invece rilanciata la responsabilità unilaterale del Governo medesimo, che ovviamente deve privilegiare gli impegni generali ed internazionali rispetto ai diritti di una singola persona.

Il mio emendamento 1. 6 mi sembra necessario, perché non si può affermare che in tutti questi anni di esistenza delle convenzioni internazionali e delle disposizioni comunitarie, queste ultime siano state applicate. Credo che sia importante che la legge confermi ciò, anche come indicazione di quell'unica normativa, fermo restando il principio che il testo unico di pubblica sicurezza riconosce una certa discrezionalità alle forze di polizia, ma non quei diritti che gli strumenti comunitari riconoscono.

NELLO BALESTRACCI. Signor presidente, onorevoli colleghi, non vorrei che queste disposizioni, che speriamo diventino quanto prima legge dello Stato, fossero sovraccaricate con una serie di riferimenti costituzionali, che trovano ben altri apprezzamenti. Intendo dire che, prima ancora che il Governo, sotto l'urgenza di

alcuni momenti drammatici, avesse sollecitato il Parlamento a dibattere circa l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, nel comportamento pratico l'articolo 10 della Costituzione è stato larghissimamente applicato, come forse in nessun altro paese di democrazia occidentale è avvenuto. In questo momento infatti ci sono in Italia fra profughi e persone che hanno chiesto l'asilo politico, trentaseimila persone.

GIANCARLA CODRIGNANI. In Francia ve ne sono quattro milioni e mezzo!

NELLO BALESTRACCI. L'articolo che il Governo ha riformulato, sulla base dell'emendamento presentato dagli onorevoli Petrocelli e Gualandi, si divide in due parti. Sono d'accordo a tale proposito con l'onorevole Gualandi nel senso che la modifica dovrebbe essere introdotta all'ultimo comma. La seconda parte dell'emendamento è stata scritta anche tenendo conto di quello presentato dalla collega Codrignani. Nella sostanza, anche per queste nuove norme che non intaccano la visione liberale che l'Italia ha in materia, significa che l'autorizzazione può essere rilasciata anche agli stranieri, agli apolidi e ai profughi che intendano chiedere asilo politico, sulla base dell'articolo 10 della Costituzione. All'onorevole Petrocelli intendo dire che l'articolo 10 della Costituzione prevede ipotesi difformi, nel senso che la rilevanza della richiesta d'asilo da parte di un cittadino francese, ad esempio, è ben diversa da quella di un cittadino cileno, ad esempio, che — come sappiamo — non può nel suo paese esercitare quelle libertà garantite dalla nostra Costituzione.

A mio avviso, quindi, è più opportuno mantenere la parola « può » anziché la parola « deve », proprio perché il disposto dell'articolo 10 della Costituzione rientra in una parte più complessiva dell'architettura del nostro sistema democratico.

Prevedere l'espressione: « l'adozione può essere rilasciata » lascerebbe adito ad un comportamento di discrezionalità nei confronti di quei cittadini che potrebbero sostanzialmente usufruire nel proprio paese di quelle stesse libertà democratiche,

che, assicurate al cittadino italiano. Però, significherebbe anche prevedere un diverso apprezzamento nei confronti di quei cittadini che provengono da paesi in cui quel tipo di libertà non può trovare possibilità di esercizio.

Chi ha seguito i lavori della Commissione europea antiterrorismo è entrato in quest'ordine di idee, tant'è che è stata tolta la soggettività di delitto politico ad alcuni atti di terrorismo che non erano soggettivi politicamente ma che erano oggettivamente non politici. Ecco perché, pur avendo lasciato la riserva prevista dall'ex articolo 13, il Parlamento italiano ha ratificato quella convenzione.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Cercherò di riassumere brevemente le osservazioni espresse sull'articolo 1 e, in particolare, sull'emendamento da me presentato, sostitutivo del comma 5 del medesimo.

Inizio col dire che non è affatto vero che la fattispecie prevista dall'articolo 10 della Costituzione già consenta di concedere immediatamente e doverosamente il tipo di permesso in oggetto. Oltretutto, nel caso in specie si parla anche di apolidi: il che non ha nulla a che vedere con il diritto d'asilo. In ogni caso, l'articolo 10 della Costituzione afferma tra l'altro che lo straniero ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Il che lascia intendere che al Ministero dell'interno è riconosciuta una capacità discrezionale, che personalmente mi auguro si risolva nella concessione del permesso. Comunque, in taluni casi il Ministero, per il compito che ha, è tenuto a comportamenti severi nei confronti di stranieri che chiedono il permesso di soggiorno. Da qui il compito del Parlamento di far sì che questa severità venga mitigata grazie ad una *ratio* garantista, presente in taluni emendamenti sui quali ho già espresso parere favorevole.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole alla nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 1, presentato dal

relatore, ritenendo che essa risponda allo spirito della lettera del terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione. A mio avviso, cioè, è necessario un momento di valutazione, per esaminare se esistano le condizioni che la legge prevede per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

GIANCARLA CODRIGNANI. Signor presidente, premesso che dichiaro di insistere per la votazione dei miei emendamenti 1. 5 e 1. 6, vorrei porre un quesito al rappresentante del Governo, dal momento che il suo collega, onorevole Costa, sulla base delle indicazioni numeriche dei rifugiati e degli stranieri presenti sul nostro territorio ha parlato di una vasta selezione operata nei confronti dei soggetti europei ed ha invece lamentato la mancanza di strumenti per poter intervenire a favore dei veri esuli politici, dei rifugiati e degli apolidi e comunque di tutti quei soggetti che, non trovandosi nella condizione di vivere democraticamente nel loro paese, vengono accolti in Stati più democratici.

Ecco, credo che sarebbe bene sgombrare il campo da ogni sospetto e preoccupazione per ciò che attiene ai problemi del terrorismo, dal momento che in questo caso intendiamo salvaguardare il soggetto che richiede il diritto di asilo e che ovviamente non è soltanto l'apolide. A mio avviso, vi è contrasto fra la volontà della Costituzione ed il dettato della medesima. La Costituzione fa riferimento ad un diritto che non può essere menomato aumentando il concetto di discrezionalità. In questo caso, ci riferiamo ad uno dei diritti di civiltà, e vorrei che questo fosse ben chiaro alla coscienza dei colleghi, perché è evidente che trattasi di un diritto essenziale. Sono avvenuti molti fatti spiacevoli soprattutto negli ultimi tempi. Mi permetto di insistere per l'approvazione di questa o di altra formulazione, perché ritengo che anche nell'interesse del Governo non sia possibile procedere sulla base della discrezionalità. Ci sono delle conseguenze sia nel mondo degli stranieri che risiedono e che sono ospitati

irregolarmente nel nostro territorio, sia nella quantità di coloro che siamo stati obbligati a respingere. Ci carichiamo di responsabilità che sarebbero meglio qualificate se lo strumento legislativo desse al diritto quello che è del diritto, anche soggettivo, e alle responsabilità delle autorità quello che invece è nelle loro facoltà.

Vorrei che veramente ci fosse un impegno a trasferire nell'emendamento del relatore o nei successivi subemendamenti quelle che sono le mie preoccupazioni, che derivano dalla necessità di aprire le porte a chiunque voglia entrare nel nostro paese, anche se in questo caso non è possibile usufruire dell'accordo delle Nazioni Unite, che darebbe la responsabilità al comitato misto, quindi con i rappresentanti italiani, del commissariato per i rifugiati, quindi con garanzie di correttezza. Con le nostre leggi dobbiamo assumere un impegno preciso in tal senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 1. 5, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Ricordo che gli emendamenti 1. 1, 1. 2 e 1. 3, nonché il subemendamento 0. 1. 2 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori. Passiamo al subemendamento 0. 1. 4. 1.

VINCENZO LA RUSSA, Relatore. Sono contrario al subemendamento 0. 1. 4. 1.

ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo si dichiara contrario al subemendamento 0. 1. 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gualandi 0. 1. 4. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo ora all'emendamento 0. 1. 4.

ENRICO GUALANDI. Dichiaro che il gruppo comunista è favorevole al

primo periodo dell'emendamento 0. 1. 4 e contrario al secondo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 0. 1. 4, favorevole il Governo.

(È approvato).

L'emendamento 1. 4 risulta pertanto precluso.

Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 1. 6, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'autorità di pubblica sicurezza rilascia allo straniero il permesso di soggiorno, qualora nulla osti alla sua permanenza nello Stato, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.

2. Copia del documento viene trasmessa immediatamente al questore, ove l'autorità rilasciante sia diversa dal medesimo.

3. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare alla competente autorità di pubblica sicurezza ogni trasferimento del proprio domicilio o dimora abituale, entro dieci giorni dal trasferimento stesso, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l'autorità di pubblica sicurezza, qualora nulla osti, annota sul permesso di soggiorno la variazione di domicilio o di dimora, dandone immediata comunicazione al questore.

5. Il permesso di soggiorno può avere la durata di un anno, fatti salvi i più

brevi periodi stabiliti in accordi internazionali o indicati nel visto di ingresso, e può essere prorogato o rinnovato anche per periodi superiori ad un anno. Dopo due proroghe o rinnovi il permesso di soggiorno, per motivi di lavoro o di culto, può essere rilasciato anche a tempo indeterminato. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore nella cui provincia lo straniero ha il domicilio o abitualmente dimora.

6. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

7. Il documento deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'autorità di pubblica sicurezza rilascia allo straniero che ne abbia fatto richiesta il permesso di soggiorno in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. 3. CODRIGNANI.

Al comma 1, dopo le parole: e salve, aggiungere la parola: motivate.

2. 1. PETROCELLI, GUALANDI, CONTI.

Al comma 4, sopprimere le parole: qualora nulla osti.

2. 4. CODRIGNANI.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il permesso di soggiorno può avere la durata di un anno, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti per accordi internazionali o indicati nel visto d'ingresso e può essere prorogato o rinnovato anche a tempo indeterminato. Competente alla proroga o al rinnovo è il prefetto nella cui provincia lo straniero ha il domicilio o abitualmente dimora. Sono fatte salve

le disposizioni che riguardano il soggiorno in Italia dei lavoratori extracomunitari.

2. 2. IL RELATORE.

Al comma 5, dopo le parole: per motivi di lavoro, aggiungere le seguenti: , di studio.

2. 5. CODRIGNANI.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Eventuali omissioni, imperfezioni o errori contenuti nella richiesta di permesso di soggiorno, ad esclusione delle ipotesi previste dall'articolo 9, non costituiscono motivo di allontanamento o di espulsione.

2. 6. CODRIGNANI.

Al comma 6, aggiungere le parole: salvo che i provvedimenti di revoca o di annullamento, o gli effetti della scadenza del permesso di soggiorno non siano sospesi per effetto del ricorso all'autorità giudiziaria.

2. 7. CODRIGNANI.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. L'emendamento Codrignani 2. 3 appare abbastanza legittimo, ma potrebbe dar luogo a qualche equivoco, perché per volontà di chi ha predisposto il progetto e per il parere favorevole del relatore e del Governo, in realtà il permesso di soggiorno è subordinato ad una certa discrezionalità connessa alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato. La formalizzazione che l'onorevole Codrignani ha predisposto in perfetta buona fede può lasciar adito ad interpretazioni equivoche della fattispecie relativa al rilascio del permesso di soggiorno allo straniero. D'altra parte, se è vero che l'emendamento ha una sua *ratio*, un suo garantismo, è anche vero che all'emendamento 2. 1 è stato previsto che le esigenze di tutela dell'ordine pubblico debbano essere motivate.

Mi dichiaro contrario all'emendamento Codrignani 2. 3 poiché il suo contenuto, a

mio giudizio, potrebbe dar luogo ad una applicazione erronea del disegno di legge ed anche perché è ovvio che il permesso di soggiorno è rilasciato allo straniero dall'autorità di pubblica sicurezza in conformità alle disposizioni del presente disegno di legge.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere contrario.

ENRICO GUALANDI. Dichiaro, a nome del gruppo comunista, che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento 2. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 2. 3, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 2. 1.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Per le ragioni già motivate nell'espressione del parere contrario sull'emendamento testé votato, il relatore esprime parere favorevole all'emendamento 2. 1.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Petrocelli ed altri 2. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Codrignani 2. 4.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Il relatore esprime parere contrario, anche se la frase « qualora nulla osti » può dar luogo ad una interpretazione, e conseguentemente ad una applicazione, non del tutto lineare del disegno di legge. Considero l'aggiunta di quella frase inutile ed inopportuna.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa al parere del relatore e si dichiara contrario all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 2. 4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 2. 2.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Codrignani 2. 5.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Per quanto trovi giusto lo spirito di questo emendamento, desidero dire all'onorevole Codrignani che il suo eventuale accoglimento consentirebbe il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio a tempo indeterminato, e ciò risulterebbe in contrasto con il carattere temporaneo di un qualsiasi corso di studio.

Se l'onorevole Codrignani leggesse il testo dell'articolo 5 così come formulato dal Governo, si renderebbe conto che tutta una serie di permessi di soggiorno possono essere rilasciati per più di un anno e che quindi trovano accoglimento anche le esigenze degli studenti fuori corso.

Non concordo sull'opportunità di rilasciare un permesso a tempo indeterminato per motivi di studio, perché ciò equivarrebbe a riconoscere che un soggetto può essere considerato quale studente fuori corso fino all'età di novanta anni!

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario per le stesse valutazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 2. 5, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Codrignani 2. 6.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Su questo emendamento il relatore concorda pienamente, in quanto era intenzione del Governo inserirne il contenuto nel testo del disegno di legge.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 2. 6, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Codrignani 2. 7.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Esprimo parere contrario, perché dovremmo sconvolgere tutti gli ordinamenti giudiziari. I ricorsi al TAR ed al giudice ordinario non sospendono i provvedimenti di revoca o di annullamento.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 2. 7, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

GIANCARLA CODRIGNANI. Signor presidente, desidero intervenire, seppur brevemente, per svolgere una breve dichiarazione di voto.

Voglio chiarire anzitutto, che gli emendamenti da me presentati non avevano l'intendimento di sconvolgere gli ordinamenti esistenti, quanto invece quello di garantire determinati diritti. Così, per altro, quando parlo di evitare la discrezionalità dell'azione della pubblica sicurezza, non intendo assolutamente sottovalutare la necessità che l'intervento delle questure sia preventivo ed attuato se-

condo le norme ampiamente in uso in tutti i paesi, anche con larga apertura ad iniziative non verificabili fino in fondo da strumenti legislativi. Nel momento in cui si va a definire una normativa, dicendo « secondo le norme della presente legge », si lasciano aperti questi varchi; possiamo anche puntualizzare tali norme, ma si tratta di materia che ha bisogno della massima trasparenza. Questo è lo spirito delle proposte che sono state respinte.

Pertanto, preannuncio il mio voto contrario all'articolo 2.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Preannunciando il voto favorevole del gruppo comunista sul complesso dell'articolo 2, desidero sottolineare ulteriormente la problematica relativa al soggiorno degli studenti stranieri. Noi accettiamo l'impostazione che con tale articolo è stata data per quanto attiene le norme di soggiorno, ma riteniamo che tale complesso ed articolato versante debba essere maggiormente approfondito per quanto attiene gli studenti stranieri; infatti sappiamo tutti bene che manca, ancora oggi, una normativa specifica che disciplini la loro presenza in Italia ed è ormai necessario che si provveda con urgenza.

Da molti anni, all'inizio di ogni legislatura, il gruppo comunista presenta proposte di legge tendenti a disciplinare la frequenza, l'affluenza e la presenza degli studenti stranieri nel nostro paese. Mi risulta che un esame di tale problematica sia anche stato iniziato dalla Commissione istruzione, ma ormai da troppo tempo è stato sospeso.

Riteniamo che, in occasione dell'approvazione di queste norme generali di cui all'articolo 2, sia opportuno tornare a sollecitare l'impegno e la volontà di procedere quanto prima all'approvazione anche di norme specifiche, che tutelino gli studenti stranieri presenti nel nostro paese.

FRANCESCO SERVELLO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale all'articolo 2.

Vorrei tuttavia rivolgere al relatore ed al rappresentante del Governo una richiesta di chiarimento. I poteri previsti dall'articolo 2, in sostanza, vengono conferiti all'autorità di pubblica sicurezza e personalmente, secondo quanto stabilito dal comma 5, al questore; colui che si veda negato il visto di ingresso o di soggiorno, o la sua proroga, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, si trova sostanzialmente nell'impossibilità di fare un qualsiasi ricorso; infatti, anche qualora si rivolgesse al Ministero dell'interno, non riceverebbe alcuna risposta (ho diretta conoscenza di casi del genere). Ritengo che non sia possibile lasciare alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza la concessione o il diniego di quei permessi, senza che vi sia alcuna possibilità di ricorso. Infatti, in questo modo, gli stranieri rimangono sostanzialmente indifesi, non sono rappresentati da nessuno, né vengono tutelati dalla legge di fronte ad un diniego deciso, magari, sulla base di informazioni errate: sarebbe pertanto opportuno prevedere una norma che disciplini quanto meno la procedura che l'autorità di pubblica sicurezza deve seguire.

Non vorrei che mi si rispondesse che in questo caso soccorrono le norme generali del diritto poiché, essendo questa una legge speciale, che riguarda procedure nuove e per molti aspetti innovative, sarebbe necessario prevedere — per mezzo di un comma aggiuntivo a questo articolo 2 o di un articolo successivo — l'ipotesi di un ricorso, ordinario o straordinario, al Ministero dell'interno o alla Presidenza della Repubblica, comunque tale da consentire la possibilità di verificare le decisioni assunte dal questore, e magari sulla base di informazioni errate o attraverso una errata procedura.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Di questo problema dei ricorsi avremo modo di parlare ampiamente in seguito, tuttavia rispondo subito all'onorevole Servello che è sempre possibile fare ricorso gerarchico, oppure ricorso straordinario al Capo dello

Stato. Infatti, il disegno di legge non vuole certo abrogare questi principi generali.

FRANCESCO SERVELLO. Questi ricorsi possono essere esperiti da coloro che sono cittadini italiani, ed in quanto tali hanno tutta una serie di diritti, non dagli stranieri.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Comunque è un problema che affronteremo in un momento successivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. I minori di anni 18, ospitati in istituti di istruzione, nonché gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura ovvero ospitati in comunità civili o religiose, riconosciute dalla legge italiana, sono dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza.

2. Chi presiede agli istituti, case e comunità di cui al comma 1 deve far pervenire all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di otto giorni, le dichiarazioni individuali degli stranieri che intendono giovare delle dispense, e deve notificare, entro tre giorni, all'autorità medesima, i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità e la località dove sono diretti.

L'onorevole Codrignani ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: o religiose.

3. 1.

Al comma 1, dopo le parole: legge italiana, aggiungere le seguenti: ovvero in

centri appositamente istituiti e gestiti dai comuni e dalla provincia.

3. 2.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Con il primo emendamento l'onorevole Codrignani chiede che vengano soppresse le parole: « o religiose », cioè che non siano dispensati dall'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza i giovani ospitati in comunità religiose. Non come democristiano, ma come persona che conosce personalmente con quale severità e con quale spirito le comunità religiose, o per lo meno le comunità cattoliche, svolgano il loro ruolo — e credo lo conosca anche l'onorevole Codrignani — non ritengo sia opportuna l'eliminazione dell'aggettivo in questione. La Chiesa, organismo certo non secondario nel nostro paese, svolge attraverso le sue comunità un compito importante e lo Stato ha in esse ampia fiducia.

Il secondo emendamento dell'onorevole Codrignani chiede che siano aggiunti, alle comunità civili o religiose di cui al primo comma dell'articolo 3, anche i « centri appositamente istituiti e gestiti dai comuni e dalla provincia ». Non nego che i comuni possano istituire enti nei quali lo Stato possa avere fiducia, ma devo rilevare che i comuni italiani sono migliaia e migliaia e sarebbe quindi possibile la nascita di enti gestiti dai comuni sulla base di criteri non completamente condivisi dallo Stato. Per questo motivo esprimo parere contrario anche sul secondo emendamento presentato dall'onorevole Codrignani.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

GIANCARLA CODRIGNANI. Sono anch'io portatrice di interessi propri di alcuni gruppi religiosi, quindi non è per questione personale che chiedo la soppressione del termine « religiose ». Il fatto è che l'articolo fa riferimento non solo alle comunità istituite dalla Chiesa cattolica,

di cui tutti noi conosciamo le benemeritenze, ma a qualsiasi comunità di qualsiasi fede. Credo che per uno Stato laico, che è entrato in un regime concordatario in cui molti interessi vengono patteggiati con le singole Chiese, sia molto più opportuno lasciare fuori il termine religioso, perché è già implicito nel rapporto che lo Stato ha con le singole Chiese. Ci sono molti comuni e molte province che si occupano del problema degli stranieri e pertanto sarebbe giusto che vi fosse un riconoscimento anche di carattere legislativo a questa funzione.

NELLO BALESTRACCI. Qualora fosse accolto l'emendamento dell'onorevole Codrignani, gli stranieri ospitati in comunità religiose sarebbero trattati in maniera difforme, perché avrebbero l'obbligo di presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza, obbligo che non avrebbero gli altri. Voterò pertanto contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 3. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 3. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Gli onorevoli Gualandi, Petrocelli, Torelli e Conti hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

L'autorità di pubblica sicurezza può, con provvedimento motivato, respingere

dalla frontiera gli stranieri contro i quali sarebbe impossibile l'emanazione di un decreto di espulsione, come pure tutti gli stranieri la cui presenza nel territorio dello Stato possa turbare l'ordine pubblico anche in relazione alle circostanze del momento.

3. 0. 1.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

Contro il divieto di cui al precedente articolo è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data del provvedimento. Il Tribunale amministrativo regionale decide secondo la procedura di cui agli articoli successivi.

3. 0. 2.

ENRICO GUALANDI. Li ritiriamo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.

3. La carta d'identità, di validità limitata alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1, su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.

Gli onorevoli Gualandi, Petrocelli, Conti e Torelli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

L'autorità di pubblica sicurezza con provvedimento motivato può vietare l'uscita dello straniero dal territorio nazionale qualora questi:

a) intenda sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti penali o di misure di sicurezza;

b) abbia violato norme valutarie o tributarie dello Stato, con particolare riguardo alle disposizioni doganali, sempre che non sia intervenuta la riparazione e si possa ragionevolmente presumere che la presenza dello straniero nel territorio dello Stato la renda più probabile;

c) intenda sottrarsi all'esecuzione di obblighi alimentari.

Il divieto di uscita dello straniero dal territorio nazionale deve essere revocato quando vengano meno i motivi per cui fu disposto.

4. 0. 1.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gualandi ed altri, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. La Repubblica italiana garantisce a tutti gli stranieri legalmente residenti sul proprio territorio parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per quanto concerne l'uso dei servizi sociali e sanitari, la scuola, nonché l'accesso alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che li disciplinano.

2. In particolare, allo straniero compete l'assistenza sanitaria nelle forme assicurate dallo Stato alla generalità dei cittadini, secondo le norme dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Qualora lo straniero versi in condizioni di indigenza, è concessa l'assistenza economica e sanitaria in conformità alla Convenzione europea di assistenza sociale e medica, ratificata con legge 7 febbraio 1958, n. 385, ed alla Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929.

L'onorevole Codrignani ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: a tutti gli stranieri legalmente residenti sul proprio territorio, aggiungere le seguenti: e ai familiari aventi diritto.

5. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Allo straniero non può essere interdetto l'esercizio di alcuno dei diritti civili di libera manifestazione del pensiero, ivi compresa l'appartenenza a partiti e sindacati, italiani o stranieri.

5. 2.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Mentre sono favorevole al primo emendamento dell'onorevole Codrignani, sono parzialmente favorevole al secondo, nel senso

che ritengo opportuno sopprimere le parole « italiani o stranieri ». Preannuncio la presentazione di un subemendamento soppressivo di tali parole.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 5. 2, sopprimere le parole: « italiani o stranieri ».

0. 5. 2. 1.

Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 5. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 5. 2. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 5. 2, con la modifica testé apportata, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

2. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri che

siano stati espulsi e non siano in possesso della speciale autorizzazione di cui all'articolo 10 della presente legge, nonché gli stranieri che risultino segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato. Non devono, inoltre, consentire l'ingresso a coloro che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia e non siano in possesso di documentazione attestante l'impegno di un ente ad assumersi l'onere di tale sostentamento.

3. Chiunque si introduce nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni relative all'ingresso degli stranieri di cui al comma 1 dell'articolo 1 è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

4. Chiunque si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle prescrizioni sul permesso di soggiorno è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

5. Gli agenti marittimi raccomandatari che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi, di stranieri in posizione irregolare, secondo le norme di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

A questo articolo, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole da: della presente legge fino alla fine con le parole: nonché gli stranieri che nel loro paese abbiano riportato condanna penale per reati non a carattere politico, anche in un solo grado di giurisdizione.

6. 3.

CODRIGNANI.

Al comma 2, sostituire le parole da: della presente legge fino alla fine, con le parole: nonché gli stranieri che nel loro

paese abbiano riportato condanna per delitti contro la persona, contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro la morale sessuale.

6. 4.

CODRIGNANI.

Al comma 2, sostituire le parole da: impegno fino alla fine con le parole: di persone o di enti disposti ad assumersi l'onere di tale soggiorno.

6. 1.

GUALANDI, PETROCELLI, SCARAMUCCI GUAITINI.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Scontata la pena, lo straniero è allontanato o espulso.

6. 2.

GUALANDI, PETROCELLI, TORELLI, CONTI.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Codrignani 6. 3. Per quanto riguarda l'emendamento Codrignani 6. 4, pur apprezzandone lo spirito, lo ritengo improponibile, poiché è impensabile che gli uffici di frontiera possano venire a conoscenza delle condanne che uno straniero ha riportato all'estero.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 6. 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 6. 4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Gualandi ed altri 6. 1.

ENRICO GUALANDI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Gualandi ed altri 6. 2.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Gualandi ed altri, purché la parola « è » sia sostituita dalle parole « può essere ». Formalizzo in tal senso una proposta subemendativa.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Gualandi ed altri 6. 2.

Sostituire la parola: è, con le seguenti: può essere.

0. 6. 2. 1.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole al subemendamento del relatore.

NELLO BALESTRACCI. Ritengo anch'io che l'espressione « può essere » sia più tutelante dell'autorizzazione che è stata concessa ad uno straniero.

PRESIDENTE. Personalmente, onorevole Balestracci, non condivido la sua opinione.

GIANCARLA CODRIGNANI. L'espressione « può essere » è forse più favorevole allo straniero, ma rientra sempre nel campo di discrezionalità dell'autorità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 6. 2. 1, su cui il Governo ha espresso parere favorevole.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gualandi ed altri 6. 2, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

L'onorevole Codrignani ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Gli albergatori, i gestori di pensioni, case di salute o esercizi comunque destinati alla ospitalità a pagamento non possono dare alloggio a persone non munite di documento idoneo ad attestarne l'identità rilasciato dalla amministrazione dello Stato di appartenenza.

Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito di fotografia del titolare.

Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro nel quale sono indicate le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate aggiornato entro le dodici ore del giorno successivo, a disposizione dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Nel caso di trasgressione può essere revocata la licenza, salve le pene stabilite dal codice penale.

6. 0. 5.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*.
Esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Codrignani, perché, nel riprodurre il testo dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si ricorre al successivo emendamento 7. 1, inteso ad escludere i privati dall'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Quindi, per esigenze di sicurezza la proposta non è accettabile.

GIANCARLA CODRIGNANI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 6. 0. 5.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita per oltre sette giorni uno straniero è tenuto a comunicarne le generalità complete all'autorità locale di pubblica sicurezza entro otto giorni. L'obbligo compete anche a chi, a qualunque titolo, dà alloggio ovvero ospita stranieri su imbarcazioni.

2. Parimenti deve procedere alla comunicazione, nel termine di otto giorni, chi comunque assume o ingaggia alle proprie dipendenze uno straniero, anche in esperimento o in prova.

3. Il datore di lavoro deve sempre specificare, nella comunicazione, l'attività cui lo straniero è adibito. Con le stesse modalità, entro il termine suddetto, il datore di lavoro deve comunicare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.

4. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve contenere l'esatta indicazione dell'immobile in cui lo straniero è alloggiato o lavora o i dati identificativi dell'imbarcazione, le generalità complete dello straniero e gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente, nonché del permesso di soggiorno, quando prescritto, che devono essere richiesti all'interessato.

5. La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data della ricevuta postale.

6. Le autorità di pubblica sicurezza che hanno sede fuori del capoluogo di provincia devono trasmettere alla questura competente per territorio le comunicazioni di cui ai commi precedenti entro quarantotto ore dalla ricezione.

7. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire tre

milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani dei comuni in cui si trova l'alloggio.

8. Il trasgressore dell'obbligo di cui ai commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire cinque milioni per ciascun dipendente abusivo. Detta sanzione è raddoppiata quando il fatto si riferisce ad attività lavorativa, anche se in prova o in esperimento, esercitata in violazione della vigente normativa in materia di lavoro. Il datore di lavoro è altresì tenuto a sostenere le spese di viaggio per il rientro dello straniero nello Stato di appartenenza o provenienza o a rimborsarle all'erario in caso di anticipazione.

9. Se lo straniero è parente o affine della persona tenuta alla comunicazione di cui al comma 1, l'ammontare della sanzione amministrativa è ridotta a lire 100.000.

10. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo spetta al prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

A questo articolo, l'onorevole Codrignani ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

7. 1.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

Chiunque assuma o ingaggi alle proprie dipendenze un lavoratore straniero è tenuto a darne comunicazione entro otto giorni all'autorità di pubblica sicurezza locale, indicando le generalità complete dello straniero, gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente, nonché gli estremi del luogo ove il dipendente abbia fissato il proprio domicilio.

7. 2.

Sopprimere il comma 7.

7. 3.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

Il trasgressore degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire cinque milioni per ciascuno dei dipendenti in relazione ai quali sia stato trasgredito l'obbligo di comunicazione.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine.

7. 4.

Sopprimere il comma 9.

7. 5.

Il relatore, onorevole La Russa, ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 8, sopprimere le parole da: « Il datore di lavoro » a: « in caso di anticipazione ».

7. 6.

GIANCARLA CODRIGNANI. Ritiro l'emendamento 7. 1 poiché collegato all'articolo aggiuntivo 6-bis già ritirato.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 7. 2, in quanto tende a sopprimere la garanzia della obbligatorietà della comunicazione, da parte del datore di lavoro, delle mansioni alle quali il lavoratore straniero è adibito: ciò in contrasto con l'articolo 8, quarto comma, della legge n. 943 del 1986.

Esprimo parere contrario all'emendamento 7. 3, soppressivo dell'intero comma 7, che considero collegato all'emendamento 7. 1. Ugualmente contrario mi dichiaro sia all'emendamento 7. 4, so-

stitutivo del comma 8 dell'articolo 7, sia all'emendamento 7. 5, soppressivo del comma 9.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

GIANCARLA CODRIGNANI. Ritiro tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 7.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 7. 6, di cui sono firmatario, faccio rilevare ai colleghi che suo scopo è quello di evitare discrasie con quanto stabilito dalla legge 13 dicembre 1986, la nota legge De Michelis, la quale prevede un fondo allo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio di quei lavoratori extracomunitari che ne siano privi.

EDILIO PETROCELLI. Quando il datore di lavoro è in difetto nei confronti del lavoratore è giusto che paghi le spese di viaggio per il suo rientro: questa è una cosa. Altra cosa è quanto stabilisce la legge De Michelis, che prende in considerazione il caso di un lavoratore che dovendo rientrare non disponga del denaro necessario. Quindi la disposizione di questo comma 8 dell'articolo 7 non è coordinabile con la legge De Michelis.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo prende in considerazione le fattispecie di trasgressione da parte del datore di lavoro, da cui può derivare anche il rimpatrio del lavoratore. Occorre anche considerare che all'articolo 13 è previsto un fondo particolare per coloro i quali siano costretti a rimpatriare per vari motivi.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 7. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Ferme restando le disposizioni in vigore, il prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare o la sicurezza dello Stato.

2. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo dell'autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi.

3. Gli stranieri che trasgrediscono al divieto possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

Gli onorevoli Gualandi, Petrocelli e Torelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. Salvo quanto disposto dalle convenzioni internazionali, nonché dalle norme emanate, in materia, dalle Comunità europee, l'autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato si consegue con il rilascio da parte delle autorità diplomatiche o consolari di un visto d'ingresso.

2. Nel visto è specificata la durata e, ove del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato a zone determinate del territorio o alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera. Può essere concesso anche per il solo transito attraverso il territorio nazionale.

3. Gli stranieri che trasgrediscono ai divieti surrichiamati possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica, previa notifica motivata della competente autorità locale.

8. 1.

Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

Il comma 3 dell'emendamento 8.1 è sostituito dai seguenti:

3. Il prefetto può comunque vietare agli stranieri, anche a mezzo di pubblici

avvisi, il soggiorno in comuni o in località che interessano la difesa militare o la sicurezza dello Stato.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, gli stranieri, che si trovano in zone determinate del territorio nazionale, il cui accesso è loro interdetto, possono esserne allontanati anche per mezzo della forza pubblica, con provvedimento motivato immediatamente esecutivo della competente autorità di pubblica sicurezza.

0. 8. 1. 1.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Gualandi ed altri 8. 1, sono favorevole ai primi due commi. È necessario invece a mio avviso integrare il terzo comma, per la tutela delle esigenze di sicurezza dello Stato, quindi per evitare l'accesso di stranieri nelle zone interdette. L'aggiunta dell'ultimo comma è determinata invece dall'esigenza di evitare incertezze interpretative sulla procedura da adottare, nel caso in cui lo straniero si presenti presso un valico di frontiera non contemplato nel visto.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 8. 1. 1 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gualandi ed altri 8. 1, con la modifica testé apportata favorevoli il Governo e il relatore

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dall'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativa alla

disciplina degli stupefacenti, e dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna per delitto possono essere espulsi dallo Stato.

2. Possono essere altresì espulsi gli stranieri denunciati all'autorità giudiziaria per i reati relativi all'ingresso e al soggiorno.

3. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Lo straniero espulso è accompagnato alla frontiera. Del decreto viene, contestualmente all'emanazione, informato il Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, può disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

5. L'espulsione prevista al comma 4 è disposta dal Ministro dell'interno con decreto motivato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Le precedenti disposizioni non si applicano agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

7. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza non ritenga di accordargli una diversa destinazione.

A questo articolo, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

Fermo restando quanto previsto dal codice penale, la espulsione dello straniero è prevista nei seguenti casi: delitti di associazione a delinquere, delitti co-

munque connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, possesso, detenzione e uso illegittimi di armi, delitti contro la sicurezza dello Stato, delitti di sangue contro pubblici ufficiali dello Stato.

Contro il provvedimento di espulsione è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, per motivi di legittimità.

9. 6.

CODRIGNANI.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dall'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativa alla disciplina degli stupefacenti e dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna per delitto non colposo possono essere espulsi dallo Stato.

9. 1.

IL RELATORE.

Sopprimere il comma 2.

9. 7.

CODRIGNANI.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali, o, in genere, di disposizioni fiscali italiane.

9. 2.

PETROCELLI, GUALANDI, CONTI.

Al comma 3, dopo la parola: motivato, aggiungere la seguente frase: dalle circostanze di fatto che giustificano il caso concreto.

9. 3.

PETROCELLI, GUALANDI, CONTI.

Al comma 4, aggiungere in fine la frase: ovvero dispone, in esecuzione di quanto disposto dall'autorità giudiziaria o nel

caso di ricorso al Tribunale amministrativo regionale e di sospensiva dell'espulsione, le misure di sorveglianza idonee.

9. 8.

CODRIGNANI.

Sopprimere il comma 6.

9. 9.

CODRIGNANI.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: qualora ivi possa essere oggetto di discriminazione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali e se ivi per le medesime ragioni possano essere messe in pericolo la sua vita o la sua libertà personale.

9. 4.

PETROCELLI, SCARAMUCCI GUAITINI, GUALANDI, MIGLIASSO.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. La documentazione relativa ai procedimenti che riguardano gli stranieri che non conoscono la lingua italiana a richiesta degli interessati può essere redatta nelle lingue da loro conosciute. Le notifiche di norma sono scritte in più lingue.

9. 10.

PETROCELLI, GUALANDI, SCARAMUCCI GUAITINI.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. I decreti del prefetto e del Ministro dell'interno di cui ai commi 3 e 4 diventano immediatamente esecutivi se, entro otto giorni dalla loro notifica allo straniero, questi non si valga della facoltà di ricorrere in sede amministrativa per l'annullamento degli stessi. L'esecutività dei decreti resta altresì sospesa fino alla pronuncia in camera di consiglio del giudice amministrativo in ordine alla richiesta di convalida provvisoria degli stessi presen-

tata entro cinque giorni dalla notifica del ricorso all'autorità che ha emesso il decreto. La presente disposizione costituisce deroga alla legge istitutiva del TAR e del Consiglio di Stato.

9. 5.

IL RELATORE.

Risulta inoltre presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 9. 5, secondo periodo, dopo la parola: consiglio, aggiungere le parole: con procedura d'urgenza.

0. 9. 5. 1.

PETROCELLI, CONTI.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Chiedo all'onorevole Codrignani di non insistere sulla prima parte dell'emendamento 9. 6. Per quanto riguarda il secondo comma, faccio rilevare che tutti i provvedimenti amministrativi sono soggetti al rimedio giurisdizionale. È una questione che in ogni caso sarà affrontata in seguito.

GIANCARLA CODRIGNANI. Il primo comma dell'emendamento 9. 6 si collega ad una norma che abbiamo approvato in precedenza, chiarendo alcune ragioni. Ritiro per altro il secondo comma dell'emendamento, anche perché la questione può essere vista nell'ambito dell'articolo 12.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. È stato presentato un emendamento aggiuntivo a questo articolo, che può essere riferito anche ai successivi articoli 12 o 13, dove viene riconosciuto, ove ce ne fosse bisogno (in realtà non ce n'è bisogno), che il cittadino straniero espulso per qualsiasi ragione può ricorrere al giudice e che l'accoglimento del ricorso dà titolo al ritorno in Italia a spese dello Stato. Ma l'emendamento in questione riguarda solo questa fattispecie, e non intende quindi stabilire che il cittadino straniero possa adire al giudice, perché ciò è già previsto

nella legislazione vigente. Invito pertanto l'onorevole Codrignani a ritirare del tutto l'emendamento 9. 6.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vorrei chiedere cosa succede nel caso in cui l'imputato si vede dar ragione dal giudice nella sentenza di primo grado e torto invece nella sentenza d'appello.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. All'articolo 12 preannuncio la presentazione di un comma del seguente tenore: « La sospensione o l'annullamento dei provvedimenti di espulsione pronunciati dal giudice amministrativo costituisce eventuale titolo abilitativo al rientro in Italia, a carico dello Stato ».

Quindi, signor presidente, questa sentenza dà titolo allo straniero di tornare in Italia anche prima che venga pronunciata la sentenza di primo grado.

D'altro canto, l'onorevole Codrignani ha presentato un emendamento costituito da due fattispecie totalmente diverse...

GIANCARLA CODRIGNANI. Onorevole relatore, mi ero già dichiarata disponibile ad accantonare il secondo comma dell'emendamento 9. 6, quello in cui è detto che, per motivi di legittimità, contro il provvedimento di espulsione è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

EDILIO PETROCELLI. In effetti, la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Codrignani può considerarsi abbinata all'emendamento che il relatore ha testé preannunciato all'articolo 12. Anzi, vi è anche un nostro emendamento analogo a quell'articolo; e pertanto potrebbero essere discussi quando la Commissione passerà all'esame del medesimo.

GIANCARLA CODRIGNANI. Accogliendo l'invito del relatore, dichiaro di ritirare l'emendamento 9. 6.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 9. 1.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Codrignani 9. 7, soppressivo del secondo comma.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono contrario.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere contrario anche il Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Petrocelli ed altri 9. 2.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Petrocelli ed altri 9. 3.

EDILIO PETROCELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Codrignani 9. 8.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono contrario.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Codrignani 9. 9.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Il relatore, onorevole La Russa, ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: qualora possano essere in pericolo la vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

9. 11.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Si tratta soltanto di una diversa formulazione del concetto già contenuto nell'emendamento Petrocelli ed altri 9. 4.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

L'emendamento Petrocelli 9. 4 risulta pertanto precluso.

Passiamo all'emendamento Petrocelli ed altri 9. 10.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo al subemendamento Petrocelli e Conti 0. 9. 5. 1.

EDILIO PETROCELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 9. 5.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche testé approntate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

1. Lo straniero espulso a norma dell'articolo 9 non può rientrare nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

2. Nel caso di trasgressione, lo straniero è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. L'autorizzazione può essere sottoposta a termine. Lo straniero che si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito è nuovamente espulso.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NELLO BALESTRACCI

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

1. I prefetti hanno facoltà di allontanare dal territorio dello Stato, con decreto motivato, gli stranieri che apparten-

gono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, e successive modificazioni e integrazioni, e siano pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Possono essere altresì allontanati gli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Nei confronti degli stranieri allontanati ai sensi del comma 1, il questore emette foglio di via obbligatorio. Gli stranieri non possono allontanarsi dall'itinerario ivi indicato, né presentarsi all'ufficio di polizia di frontiera loro prescritto oltre il termine fissato.

3. In caso di inosservanza, lo straniero è punito con l'arresto da uno a sei mesi; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Si procede con il giudizio direttissimo.

4. Lo straniero, condannato per il reato di cui ai commi precedenti, è espulso secondo le modalità di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 9.

L'onorevole Codrignani ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

Il prefetto su segnalazione dell'autorità di pubblica sicurezza, quando sussistano ragioni che rendano la permanenza dello straniero in Italia pericolosa per la sicurezza nazionale, emette provvedimento motivato di espulsione, dando termine entro il quale lo stesso deve essere eseguito. Detto termine non può essere inferiore a 20 giorni. Durante tale termine può imporre allo straniero obblighi di soggiorno.

Contro il provvedimento di cui al precedente comma è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, nel termine di 10 giorni.

11. 2.

Il relatore, onorevole La Russa, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Il provvedimento del prefetto di cui al comma 1 del presente articolo è regolato, in ordine ai tempi della sua esecutività, dalla disciplina di cui al comma 8 dell'articolo 9.

11. 1.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento e mi dichiaro contrario all'emendamento dell'onorevole Codrignani 11. 2.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo il parere contrario del Governo all'emendamento Codrignani 11. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 11. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

1. Quando, ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento, sia necessario procedere ad accertamenti supplementari ovvero all'acquisizione di documenti o visti, su richiesta del questore, il presidente del tribunale del luogo ove si trova lo straniero ordina a quest'ultimo di permanere temporaneamente in uno dei luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, fino al momento dell'abbandono del territorio dello Stato.

2. La misura può essere decisa, in casi di urgenza, anche dal questore, il quale ne informa, ai fini della convalida, il pre-

sidente del tribunale competente entro le quarantotto ore.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, allo straniero si applica la pena dell'arresto fino a due anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

EDILIO PETROCELLI. Abbiamo annunciato la presentazione di un subemendamento, in relazione alla procedura da seguire. Nel momento in cui si mette in atto un'espulsione, succede che essa è eseguibile, salvo ricorso al TAR: poiché il provvedimento è immediatamente eseguibile, quanto tempo ha a disposizione lo straniero per presentare il suo ricorso? Se c'è la necessità di perfezionare la documentazione oppure lo Stato deve approfondire l'esame dei documenti, si prendono uno o due giorni in più: tale procedura di « semitutela » può essere applicata anche per consentire allo straniero di presentare apposito ricorso, in caso di diniego del visto di ingresso oppure di espulsione. Chiedo pertanto che l'articolo sia accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare momentaneamente l'articolo 12.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Le spese relative alla permanenza temporanea dello straniero di cui all'articolo 12 sono a carico del Ministero dell'interno.

2. Sono parimenti a carico del Ministero dell'interno le spese relative all'espulsione e all'allontanamento degli stranieri, allorché questi ultimi siano indigenti o comunque sprovvisti di adeguati mezzi in Italia, salvo eventuale rimborso da parte delle competenti autorità consolari. Resta fermo l'onere pecuniario previsto a carico del datore di lavoro dal comma 8 dell'articolo 7.

A questo articolo, il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere le parole da: Resta fermo alla fine del comma.

13. 1.

ENRICO GUALANDI. L'emendamento 13. 1 dovrebbe essere ritirato, così come è stato ritirato l'emendamento 7. 6.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Comunico che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

In nessun caso l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale può essere giustificata per il solo fatto della sua appartenenza ad un partito politico o ad un sindacato, italiano o straniero, della sua attività in favore del medesimo, della sua appartenenza ad una confessione religiosa, della propaganda in favore di essa, o della manifestazione del proprio pensiero con la parola, lo scritto o con ogni altro mezzo di diffusione. Nella ipotesi in cui una delle attività, alle quali possa aver riguardo il presente articolo, costituisca altresì reato, non trova applicazione quanto dispone il presente articolo.

13. 0. 1.

GUALANDI, PETROCELLI, CONTI,
SCARAMUCCI GUAITINI.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-ter.

In nessun caso è consentita l'espulsione dello straniero quando questo sia

affetto da malattie in atto, allo stato acuto o comunque contagiose, o quando lo stesso sia affetto da disturbi psichici che possano compromettere l'incolumità personale sua o di altre persone.

In questi casi l'autorità sanitaria del luogo ove lo straniero si trova può disporre il ricovero in case di cura. qualora lo straniero sia privo di mezzi e la rappresentanza del paese d'appartenenza dichiararsi di non voler provvedere, le spese sono a carico dell'amministrazione provinciale del luogo ove lo straniero si trova.

13. 0. 2.

MIGLIASSO, SCARAMUCCI GUAITINI,
GUALANDI, PETROCELLI, CONTI.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

ART. 13-quater.

Nei confronti degli stranieri che godono del diritto d'asilo, degli apolidi e dei profughi, l'espulsione può essere disposta solo se i fatti ad essi addebitati rivestono carattere di particolare gravità.

13. 0. 3.

GUALANDI, TORELLI, PETROCELLI.

Dopo l'articolo 13-quater, aggiungere il seguente:

ART. 13-quinquies.

Quando il comportamento, che può dar luogo alla espulsione, non riveste particolare gravità, l'autorità di pubblica sicurezza ammonisce lo straniero a desistere da esso, avvertendolo espressamente che il perseverare in tale comportamento potrà dar luogo all'espulsione.

13. 0. 4.

GUALANDI, CONTI, SCARAMUCCI
GUAITINI, PETROCELLI, TORELLI.

Dopo l'articolo 13-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 13-sexies.

In tutti i casi in cui può essere intimata l'espulsione, detta misura può essere sostituita dall'invito, rivolto allo straniero dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui egli si trova ad abbandonare, volontariamente, il territorio dello Stato.

13. 0. 5.

GUALANDI, PETROCELLI, TORELLI,
CONTI.

Dopo l'articolo 13-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 13-septies.

La perdita del posto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore straniero non costituisce di per sé motivo di espulsione.

13. 0. 6.

MIGLIASSO, GUALANDI, PETROCELLI.

Il relatore ha altresì presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13-ter con il seguente:

ART. 13-ter.

L'espulsione è sospesa quando lo straniero sia in condizioni sanitarie o psichiche tali da costituire pericolo per l'incolumità sua o di altri e ne sia necessario il ricovero presso la più vicina struttura sanitaria attrezzata.

13. 0. 2. 1.

EDILIO PETROCELLI. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo 13. 0. 1.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole

all'emendamento 13. 0. 2. 1 e contrario all'articolo aggiuntivo 13. 0. 2, cui si riferisce.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13. 0. 2. 1, interamente sostitutivo dell'articolo aggiuntivo 13. 0. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo 13. 0. 3.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo 13. 0. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gualandi ed altri 13. 0. 3, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Gualandi ed altri 13. 0. 4.

EDILIO PETROCELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Gualandi ed altri 13. 0. 5.

Il relatore, onorevole La Russa, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13-sexies con il seguente:

ART. 13-sexies.

1. In tutti i casi in cui può essere disposta l'espulsione, detta misura può essere sostituita dall'intimazione, rivolta allo straniero dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo in cui egli si trova, ad abbandonare volontariamente il territorio dello Stato.

2. In caso di inosservanza all'intimazione, lo straniero è punito con l'arresto da tre a nove mesi; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Si procede con giudizio direttissimo.

3. Lo straniero condannato per il reato di cui al comma precedente, espulso la pena, è espulso con le modalità di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 9.

13. 0. 5. 1.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento testé presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13. 0. 5. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Risulta conseguentemente precluso l'articolo aggiuntivo Gualandi ed altri 13. 0. 5.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Migliasso ed altri 13. 0. 6.

EDILIO PETROCELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 12, precedentemente accantonato. Per chiarezza ne do nuovamente lettura:

ART. 12.

1. Quando, ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento, sia necessario procedere ad accertamenti supplementari ovvero all'acquisizione di documenti o visti, su richiesta del questore, il presidente del tribunale del luogo ove si trova lo straniero ordina a quest'ultimo di permanere temporaneamente in uno dei luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, fino al momento dell'abbandono del territorio dello Stato.

2. La misura può essere decisa, in casi di urgenza, anche dal questore, il quale ne informa, ai fini della convalida, il presidente del tribunale competente entro le quarantotto ore.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, allo

straniero si applica la pena dell'arresto fino a due anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

A questo articolo, l'onorevole Codrignani ha presentato i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

Sopprimere il comma 1.

12. 2.

Sopprimere il comma 2.

12. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Non sono consentiti l'allontanamento o l'espulsione nel caso in cui lo straniero si trovi in condizione di infermità fisica o psichica.

12. 4.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

L'autorità di pubblica sicurezza può vietare l'uscita dello straniero nei casi indicati all'articolo 16 della proposta di legge Labriola n. 33.

Contro il provvedimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Il Tribunale amministrativo regionale, quando sussistano gravi ragioni, può sospendere l'efficacia del provvedimento fino alla sentenza che definisce l'impugnazione.

12. 0. 5.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Quando, ai fini dell'esecuzione del provvedimento di espulsione o di allonta-

namento, sia necessario procedere ad accertamenti supplementari ovvero all'acquisizione di documenti o visti, ovvero attendere che decorrano i giorni necessari perché lo straniero si avvalga della facoltà d'impugnare i provvedimenti punitivi che lo aggravano, su richiesta del questore o dell'autorità che ha emesso il provvedimento da impugnare, il presidente del Tribunale del luogo ove si trova lo straniero ordina senza indugi a quest'ultimo di permanere temporaneamente in uno dei luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza fino al momento dell'abbandono del territorio dello Stato. In caso di probabile pericolo di fuga il presidente del Tribunale può disporre altre misure necessarie al fine di limitare tale pericolo ».

12. 1.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 12. 1 e ne presento uno aggiuntivo di un comma.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La sospensione o l'annullamento dei provvedimenti di espulsione pronunciati dal giudice amministrativo costituisce eventuale titolo abilitativo al rientro in Italia, a carico dello Stato.

12. 5.

Gli onorevoli Petrocelli e Gualandi hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente frase:

Tale procedura si può applicare anche per consentire di presentare apposito ricorso in caso di diniego del visto di ingresso o in presenza di provvedimento di espulsione.

12. 6.

Onorevole Petrocelli, a parte il fatto che considero il suo emendamento 12. 6

in contrasto con quanto disposto dal primo comma dell'articolo 12, nel quale si legge: « ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione o di allontanamento... », non comprendo poi a cosa ella intenda far riferimento allorché propone la dicitura: « Tale procedura... ». In pratica, qual è questa procedura ?

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Desidero ricordare che nel disegno di legge vi è una specifica norma che demanda al presidente del tribunale la fissazione del termine in questione, e che tale termine risulta pertanto essere valido a seconda dei casi. Ebbene, mi chiedo se sia il caso di stabilire, in aggiunta a quanto già previsto, che il presidente del tribunale possa fissare un termine per consentire anche la presentazione del ricorso.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Condivido l'osservazione del relatore, perché in effetti il comma 1 dell'articolo 12 fa esplicito riferimento ai provvedimenti di espulsione e di allontanamento e non a quelli di diniego del visto di ingresso.

EDILIO PETROCELLI. Ritengo che il contenuto dell'emendamento sia di garanzia per lo straniero e di tutela per lo Stato. Il primo infatti può permanere in uno dei luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, fino a quando gli è consentito di presentare apposito ricorso, nei casi di diniego del visto di ingresso o in presenza di provvedimenti di espulsione.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Petrocelli, con questo emendamento verrebbe introdotto un nuovo elemento, ovvero sia quello del diniego del visto di ingresso.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Il presidente del tribunale deve intervenire automaticamente, ma su richiesta del questore e nelle fattispecie previste dal disegno di legge.

EDILIO PETROCELLI. Nel disegno di legge è detto che l'allontanamento è immediato. All'articolo 9, ad esempio, si legge che l'espulsione viene proposta dal prefetto e che il soggetto espulso viene accompagnato immediatamente alla frontiera. Ebbene, in questo caso, quand'è che materialmente il soggetto interessato può produrre il ricorso?

PRESIDENTE. Quando sono in atto provvedimenti di allontanamento o di espulsione viene attivato il questore per i dovuti approfondimenti; ed il presidente del tribunale sospende momentaneamente il provvedimento stesso.

Con il suo emendamento, onorevole Petrocelli, ella introduce un nuovo elemento, e in questo caso non si comprende chi dovrebbe attivarlo.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Potremmo vedere dove inserire il principio secondo cui prima dell'espulsione o dell'allontanamento, l'autorità amministrativa deve consentire allo straniero, espulso o allontanato, l'eventuale nomina di un difensore per la presentazione del ricorso amministrativo. Non dobbiamo disporre che l'autorità trattenga lo straniero, né fissare un certo numero di giorni.

PRESIDENTE. La disposizione sarebbe comunque molto vaga, perchè anche in questo caso bisognerebbe definire quanto tempo è a disposizione del difensore d'ufficio.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. È sufficiente consentire allo straniero di firmare la nomina del difensore per presentare il ricorso. Quello che deve essere fissato è il principio che allo straniero sia consentita la nomina di un difensore, che la stessa questura potrebbe proporgli.

PRESIDENTE. Sono molto perplesso. A mio giudizio questo emendamento crea una serie di problemi aggiuntivi.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non comprendo la ragione di questo emendamento poiché il ricorso può essere fatto anche stando all'estero. Tant'è vero che la legge dispone che, nel caso in cui il tribunale sospenda o annulli il provvedimento del questore, lo straniero torni in Italia e, per di più, a spese dello Stato. Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento Petrocelli e Gualandi 12. 6.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. È ovvio che il ricorso possa essere fatto anche stando all'estero. Se la Commissione lo ritiene opportuno, possiamo precisarlo nell'articolato.

EDILIO PETROCELLI. Sono convinto che queste precisazioni sarebbero state meglio collocate nell'articolo 9. Tuttavia, dal momento che stiamo procedendo soltanto a delle votazioni in linea di principio, penso che potremmo procedere all'approvazione sia dell'emendamento del relatore sia del nostro, salvo poi trovare per essi una diversa collocazione una volta ricevuto il parere delle competenti Commissioni, cioè in sede dell'approvazione definitiva del provvedimento.

GIANCARLA CODRIGNANI. Certo, quando lo straniero appartiene ad un paese libero non ci sono problemi a farlo rientrare; ma non dimentichiamo che questo disegno di legge riguarda anche coloro che in un paese democratico sono i rifugiati, gli esuli, i richiedenti asilo. A chi chiede asilo non si può certo dire di tornare a casa per poi presentare il suo ricorso. Il problema è molto delicato e forse è necessaria una maggiore riflessione.

PRESIDENTE. Credo si creino problemi enormi consentendo allo straniero, al quale sia stato negato il visto di ingresso, la possibilità di attivare una serie di ricorsi. A questo punto vorrei che il relatore esprimesse il suo parere sull'emendamento 12. 6.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Per quanto riguarda la fattispecie relativa alla presentazione di ricorso da parte dello straniero bloccato alla frontiera dal diniego del visto d'ingresso, ho già espresso parere contrario. Il principio che il cittadino espulso o allontanato possa presentare ricorso — lo ripeto per l'ennesima volta — è invece già sancito dall'attuale legislazione.

ENRICO GUALANDI. Ma manca la norma che lo regoli.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono contrario sia alla fissazione di un termine preciso sia al fatto che il cittadino straniero sia trattenuto in Italia. L'unico problema che rimane da risolvere è se al momento dell'espulsione (che avviene comunque) l'autorità di pubblica sicurezza debba chiedere oppure no allo straniero se intende presentare ricorso.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al Governo se siano favorevoli o contrari all'emendamento 12. 6.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12. 6, nonché sugli emendamenti 12. 2, 12. 3 e 12. 4.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io esprimo parere contrario sugli emendamenti 12. 2, 12. 6, 12. 3 e 12. 4.

ENRICO GUALANDI. Potremmo sempre riformulare l'emendamento 12. 6, in modo da prevedere che la procedura si arresti al fine di consentire allo straniero la presentazione del ricorso.

GIANCARLA CODRIGNANI. È anche necessario confrontarsi con le norme comunitarie, che prevedono la facoltà del ricorso.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Rimango del mio parere. Tuttavia penso che, terminato l'esame del provvedi-

mento, con un apposito ordine del giorno si possa impegnare il Governo a far sì che si comunichi allo straniero che viene allontanato il suo diritto a nominare un difensore ed a presentare ricorso al giudice amministrativo. Personalmente sarei favorevole ad un tale ordine del giorno.

EDILIO PETROCELLI. Potremmo tenere distinte le due cose e mantenere sia l'ordine del giorno prospettato dall'onorevole La Russa, tendente ad attribuire al tribunale la facoltà di concedere un termine, sia il nostro emendamento 12. 6 così riformulato: « Lo straniero può rivolgere istanza di permanenza in presenza di provvedimento di espulsione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12. 2, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Petrocelli e Gualandi 12. 7 che sostituisce il precedente emendamento 12. 6, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 12. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 12. 4, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12. 5, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 12. 0. 5.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo 12. 0. 5.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12. 0. 5, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'articolo 13 è stato già approvato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

1. L'introduzione o il ripristino, anche a carattere temporaneo, del regime del visto d'ingresso può essere disposto, nei confronti dei cittadini di taluni Paesi, ove lo impongano esigenze relative all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato.

2. Sono sempre fatte salve le norme riguardanti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, nonché tutte le norme e le convenzioni internazionali concernenti l'ingresso, il soggiorno e il lavoro di stranieri in Italia e quelle relative all'esecuzione delle sentenze penali nel Paese di cui lo straniero è cittadino.

3. È altresì fatta salva la vigente normativa sui rifugiati.

A questo articolo, son stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

14. 1.

GUALANDI, CONTI, SCARAMUCCI
GUAITINI.

Sopprimere il comma 1.

14. 2.

CODRIGNANI.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

È altresì fatta salva la norma prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e

il protocollo aggiuntivo del 1967 in materia di rifugiati.

14. 3.

CODRIGNANI.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono contrario agli identici emendamenti 14. 1 e 14. 2, perché sono norme che riguardano le competenze del Ministero degli esteri, in alcuni momenti di modifica dei rapporti bilaterali. Ciò non ha niente a che vedere con il visto di ingresso e l'allontanamento degli stranieri in Italia. Il Governo, quando si modificano i rapporti bilaterali, può decidere di dichiarare guerra ad uno Stato, di non far atterrare certi aerei, oppure di non concedere i visti di ingresso. Ripeto: sono contrario, perché verrebbe tolta al Governo italiano una prerogativa che esso ha sempre avuto e che, sia pure in casi eccezionali, può esercitare.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

ENRICO GUALANDI. Non riusciamo a comprendere la *ratio* della norma.

PRESIDENTE. Il relatore ha evidenziato che in ogni momento storico si possono determinare certe esigenze e che, oltretutto, vi è un problema di reciprocità tra gli Stati. Mi sembra che l'emendamento soppressivo non abbia alcun senso, dal punto di vista della garanzia dello Stato italiano.

Pongo in votazione l'emendamento 14. 1, identico all'emendamento 14. 2, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Codrignani 14. 3.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Codrignani 14. 3, perché trattasi di una norma limitativa, che potrebbe innovare la Convenzione di Ginevra.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

GIANCARLA CODRIGNANI. Debbo osservare che né la Convenzione, né lo statuto, né i protocolli aggiuntivi sono parzialmente riconosciuti, per cui occorre esprimere un parere sui contenuti.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. La Convenzione di Ginevra è fatta salva per i cittadini appartenenti a Stati che hanno stipulato tale Convenzione.

GIANCARLA CODRIGNANI. Mi domando se noi abbiamo un atteggiamento parziale di accettazione per quanto riguarda i contenuti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 14. 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

1. Non sono punibili gli stranieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno contravvenuto alle norme sull'ingresso e il soggiorno in Italia, qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano per chiedere il permesso di soggiorno, ovvero si allontanino spontaneamente dal territorio dello Stato.

2. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza, qualora per lo svolgimento di determinate attività siano necessarie apposite autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni, rilascia un permesso di soggiorno provvisorio per un periodo non superiore a sei mesi, al fine di consentire il conseguimento delle autorizzazioni occorrenti.

3. Gli stranieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono muniti dell'autorizzazione al soggiorno già prevista dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono, entro trenta giorni dalla scadenza, chiedere il permesso di soggiorno all'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Qualora l'autorizzazione sia scaduta, il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli effetti degli adempimenti di cui ai precedenti commi, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può rilasciare il permesso di soggiorno anche in assenza dei prescritti visti d'ingresso. Nel caso di studenti stranieri il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'iscrizione all'università o ad altro istituto di istruzione è stata effettuata prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Non sono assoggettabili a sanzioni penali o amministrative coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno contravvenuto alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ospitalità, occupazione e lavoro relativo agli stranieri, qualora, entro tre mesi dalla stessa data, adempiano gli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

6. Lo straniero che ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo ha diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento, in conformità delle norme in vigore. Si prescinde dal prescritto, specifico visto.

7. Il permesso provvisorio di soggiorno di cui al comma 2 è prorogabile per un triennio e ulteriormente rinnovabile a favore dei cittadini extracomunitari che, avendo comunque esercitato, nel corso del quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di lavoro autonomo sul territorio nazionale per un periodo complessivo non inferiore a dodici mesi, con esclusione

delle libere professioni, adempiano, entro centottanta giorni dalla predetta data, l'obbligo di iscriversi in un apposito registro da istituirsi presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sessanta giorni dalla data medesima. Ai fini di tale iscrizione, l'accertamento del requisito dell'attività svolta viene effettuato da una commissione istituita presso le prefetture, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, e composta da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e da un rappresentante del comune capoluogo di provincia.

8. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per i lavoratori subordinati extracomunitari.

A questo articolo, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, premettere la seguente frase: In deroga ad altre disposizioni in materia.

15. 1.

PETROCELLI, CONTI, GUALANDI.

Al comma 4, sopprimere le parole da: nel caso di studenti fino alla fine del comma.

15. 3.

CODRIGNANI.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

15. 2.

PETROCELLI, MIGLIASSO, SCARAMUCCI GUAITINI.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Ai lavoratori subordinati extraeuropei si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine.

15. 4.

CODRIGNANI.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Petrocelli ed altri 15. 1.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo si dichiara favorevole all'emendamento Petrocelli ed altri 15. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Petrocelli ed altri 15. 1, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

GIANCARLA CODRIGNANI. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 15. 3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Petrocelli ed altri 15. 2.

EDILIO PETROCELLI. Mi domando se l'ultimo periodo di questo comma si riferisce al visto di ingresso oppure al visto per le liste di collocamento. Debbo rilevare che quest'ultimo è già disciplinato, peraltro in maniera migliore, nella legge De Michelis-Foschi.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Petrocelli ed altri 15. 2.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo si dichiara contrario all'emendamento 15. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Petrocelli ed altri 15. 2, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Codrignani 15. 4.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Codrignani 15. 4.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 15. 4, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 15, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

1. Avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 18 è ammesso, nel termine di giorni tre dalla relativa comunicazione, ricorso al prefetto.

2. Il ricorso ne sospende l'esecutività salvi i motivi di sicurezza dello Stato.

3. Il prefetto decide improrogabilmente entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentito il parere di apposita commissione composta dal provveditore agli studi, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e da un membro designato dalla giunta municipale del comune capoluogo di provincia.

4. La commissione è presieduta dal prefetto, o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non superiore a direttore di sezione o equiparata.

A questo articolo, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

1. Avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 15 lo straniero può ricorrere al giudice amministrativo.

2. La disciplina dell'esecutività del provvedimento è la stessa di cui al comma 8 dell'articolo 9.

16. 1.

IL RELATORE.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente periodo: Contro il diniego del prefetto è dato ricorso al tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla notifica all'interessato.

16. 2. CODRIGNANI.

Sopprimere i commi 3 e 4.

16. 3. CODRIGNANI.

Risulta inoltre presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 16. 1, comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: entro 5 giorni dalla relativa notifica.

0. 16. 1.

PETROCELLI, CONTI, GUALANDI.

Risulta infine presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

Avverso le sentenze del TAR è ammesso ricorso con procedura d'urgenza ai vari gradi della giustizia amministrativa nei casi previsti dalle leggi vigenti.

16. 0. 1.

PETROCELLI, CONTI, GUALANDI.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 16. 1.

EDILIO PETROCELLI. Ovviamente, anch'io ritiro il mio subemendamento 0. 16. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Codrignani 16. 2.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento 16. 2, per i motivi che ho già espresso. Sono altresì contrario all'emendamento Codrignani 16. 3, perché vi è sempre la possibilità di ricorrere ai TAR entro 60 giorni.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con i pareri del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 16. 2, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 16. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

EDILIO PETROCELLI. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo 16. 0. 1.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

1. L'intitolazione del Capo I del Titolo V del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituita dalla seguente: « Dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato ».

2. L'intitolazione del Capo II del Titolo V del citato testo unico è sostituita dalla seguente: « Degli stranieri da espellere o da allontanare dal territorio dello Stato ».

3. Gli articoli 142, 143, 145, 148, 150, 151 e 152 del predetto testo unico sono sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1, 3, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge.

4. Gli articoli 2, 4, 6, 12 e 13 della presente legge vengono inseriti nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed assumono, rispettivamente, la numerazione di 142-bis, 144-bis, 142-ter, 152-bis e 152-ter.

5. Sono abrogati la lettera i) del secondo comma dell'articolo 261, nonché gli articoli 262, 263, 264, 265, 267 e 271 del regolamento di esecuzione del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

7. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo aggiornato, nel quale devono essere riunite e coordinate con le norme della presente legge tutte le disposizioni dei Capi I e II del Titolo V del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in atto rispettivamente intitolati « Del soggiorno degli stranieri nello Stato » e « Degli stranieri da espellere e da respingere dallo Stato », nonché il Titolo V del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, intitolato « Degli stranieri ».

A questo articolo, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo le parole: Gli articoli, aggiungere la seguente: 109.

17. 2.

CODRIGNANI.

Al comma 3, dopo le parole: dagli articoli, aggiungere la seguente: 6-bis.

17. 3.

CODRIGNANI.

Al comma 7, sopprimere le parole: e coordinate.

17. 1.

IL RELATORE.

Dichiaro preclusi dalle precedenti votazioni gli emendamenti Codrignani 17. 2 e 17. 3.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento 17. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 17. 1 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

1. Le disposizioni normative da affiggere in trascrizione plurilingue negli alberghi e negli altri luoghi ove si dà alloggio dietro compenso sono rispettivamente gli articoli 142, 142-bis, 143, 144-bis, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'articolo 261 del relativo regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

(È approvato).

Il relatore, onorevole La Russa, ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. ...

Il secondo ed ultimo comma dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è sostituito dai seguenti:

« 1. In via di prima applicazione, il dirigente preposto all'ufficio della Direzione generale del collocamento della mano d'opera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prima della entrata in vigore della presente legge ha esercitato le funzioni di cui al primo comma, è preposto, con la qualifica di dirigente superiore, ferme restando le dotazioni di organico, alla direzione del Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Egli è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2 e viene coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al Servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero ».

18. 0. 1

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18. 0. 2.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Ritiro l'articolo aggiuntivo 18. 0. 1.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 18. 0. 2 presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18. 0. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta, assicurando che provvederò all'immediato invio alla Commissione affari costituzionali del testo ora approvato per l'espressione del parere di competenza.

La seduta termina alle 12,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
